Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti
Allegato C al D.D.G. n. [numero] del [data]

Avviso pubblico per il ristoro carburante Servizio taxi

Avviso C

Articolo 21 della legge regionale 28 ottobre 2026 n. 33

Art. 1

Oggetto e periodo agevolabile

1. Il presente Avviso C attua l'articolo 21, commi 1, lettera c), 3, lettera c), 5 e 6, della legge regionale 28 ottobre 2026, n. 33, e disciplina la concessione di contributi a fondo perduto a parziale ristoro dei maggiori costi del carburante destinato al servizio taxi, per le forniture effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2026, estremi compresi.
2. L'Amministrazione concedente è il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti della Regione Siciliana, di seguito «Dipartimento». Il presente avviso contiene le condizioni di accesso, le modalità di domanda, i criteri di quantificazione, la disciplina del cumulo, i controlli e le regole di pagamento.
3. Le domande tempestivamente presentate e ammesse concorrono al riparto indipendentemente dall'ordine di invio, nei limiti delle risorse e delle condizioni individuali di concedibilità.

Art. 2

Dotazione e destinatari

1. La dotazione iniziale del presente avviso è pari a euro 2.500.000,00, a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 21, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 33/2026, sul capitolo 270071, Missione 10, Programma 2. Gli atti contabili sono adottati secondo l'articolo 2 del decreto di approvazione.
2. Possono presentare domanda le imprese e i titolari di licenze esercenti il servizio taxi, in forza di una licenza posseduta e in esercizio nel periodo agevolabile, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina applicabile, nel rispetto dei requisiti di sede e di esercizio di cui all'articolo 3.

Art. 3

Requisiti e imputazione dell'attività

1. Il richiedente deve avere sede legale o operativa nel territorio della Regione Siciliana alla data della domanda e della concessione. La sede deve essere riferibile all'attività per la quale è richiesto il ristoro nel periodo agevolabile. Per sede operativa si intende la struttura nella quale l'attività è stabilmente organizzata o esercitata, comprovabile mediante gli elementi pertinenti dell'unità locale, della rimessa o della disponibilità dei locali.

2. Il richiedente deve avere legittimamente esercitato il servizio nel periodo cui si riferiscono le spese e deve essere il soggetto che ha sostenuto il costo. Sono dichiarati i titoli abilitativi, le targhe, i periodi di esercizio e le variazioni rilevanti. Per conferimenti e forme associate il Dipartimento verifica con l'ente competente la legittimazione all'esercizio e l'imputazione della spesa.
3. Le spese dichiarate devono essere riferibili all'attività taxi esercitata dal richiedente. In presenza di attività diverse sono conservati gli elementi utili a individuare i costi del servizio taxi. L'unicità della quota per licenza e il trattamento dei subentri sono disciplinati all'articolo 7.
4. L'ammissibilità è accertata mediante i titoli e l'effettivo esercizio, con i riscontri presso gli enti competenti e le banche dati consultabili a norma di legge. Le condizioni sugli aiuti e sul cumulo sono verificate ai sensi degli articoli 9 e 10.

Art. 4

Piattaforma e termini di presentazione

1. Le domande sono presentate esclusivamente mediante SiciliaPEI, all'indirizzo di seguito riportato, dalle ore 10.00 del 10 dicembre 2026 alle ore 23.59 del 31 dicembre 2026, ora italiana.

   https://siciliapei.regione.sicilia.it/carocarburantetrasportopubbliconondilinea
2. L'accesso avviene mediante SPID, CIE o le ulteriori modalità di identificazione elettronica ammesse dalla normativa e rese disponibili dalla piattaforma. L'istanza è compilata dal titolare, dal legale rappresentante o da un procuratore munito di idoneo titolo.
3. Ciascun richiedente può presentare una sola domanda per ciascuna licenza posseduta e in esercizio nel periodo agevolabile, identificata ai sensi dell'articolo 7. In caso di subentro si applica il criterio di attribuzione previsto dal medesimo articolo.
4. La ricevuta telematica, recante l'identificativo dell'istanza e la data e l'ora di trasmissione, attesta la presentazione. Le istanze trasmesse oltre il termine, mediante canali diversi o prive del perfezionamento telematico sono irricevibili. Le segnalazioni tecniche sono effettuate mediante i recapiti di assistenza pubblicati nella pagina della misura.

Art. 5

Contenuto e sottoscrizione della domanda telematica

1. Il richiedente accede a SiciliaPEI, compila la domanda e la trasmette online con le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 82/2005. Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La ricevuta attesta l'invio.
2. La domanda riporta dati anagrafici e fiscali, sede in Sicilia, domicilio digitale, Comune rilasciante, numero della licenza, targa e IBAN intestato o cointestato al beneficiario. I periodi di esercizio sono precisati in caso di subentro, sospensione o altra variazione rilevante.
3. Il richiedente dichiara di aver esercitato il servizio e sostenuto maggiori costi di carburante nel periodo agevolabile. Per presentare la domanda non si indicano litri, chilometri o spesa e non si caricano fatture. I riscontri sono conservati ed esibiti soltanto se richiesti per controlli o verifiche sul cumulo.
4. La domanda chiede di indicare, se ricorrono, i rapporti rilevanti per l'impresa unica e gli altri aiuti sugli stessi costi. La procura è allegata soltanto se la domanda è presentata da un procuratore. Il Dipartimento acquisisce d'ufficio i riscontri disponibili presso il Comune e nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Art. 6

Aggiornamenti e indisponibilità del sistema

1. Il richiedente può aggiornare i dati e le dichiarazioni e ritrasmettere l'istanza entro il termine finale. Per lo stesso richiedente e la stessa licenza vale l'ultima versione integralmente trasmessa entro la scadenza.

2. Il salvataggio in bozza deve essere seguito dalla trasmissione definitiva. Il richiedente controlla la ricevuta e la corrispondenza della versione presentata ai dati che intende sottoporre all'istruttoria, salve le regolarizzazioni ammesse dall'articolo 11.
3. In caso di indisponibilità generalizzata della piattaforma, attestata dal gestore, il Dipartimento adotta un provvedimento sulle misure necessarie, compresa l'eventuale proroga, pubblicandolo sul sito istituzionale e nella pagina della misura. Le modifiche ai termini sono adottate con provvedimento espresso e rese conoscibili con le medesime modalità.

Art. 7

Licenze taxi e subentri

1. Per la linea C la licenza costituisce l'unità di domanda e di riparto, mediante lettura coordinata dei commi 5 e 6 dell'articolo 21 della legge regionale n. 33/2026. Per ciascun titolo originario è riconoscibile una sola quota, anche in caso di riemissione, cambio targa, voltura o conferimento.
2. Il Dipartimento verifica con il Comune o l'ente competente l'identità del titolo, i periodi di effettivo esercizio e le variazioni. I riscontri sono acquisiti anche dal Registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza taxi o autorizzazione NCC, ove consultabile e pertinente.
3. In presenza di più domande che soddisfano i requisiti per periodi distinti di esercizio dello stesso titolo a seguito di subentro, acquisiti i riscontri dell'ente competente e sentiti gli interessati, la quota è attribuita al richiedente che ha esercitato per il maggior numero di giorni nel periodo agevolabile, detratti i periodi di sospensione. A parità di giorni rileva l'esercizio più recente nel medesimo periodo. Per i conferimenti si accerta il soggetto legittimato al quale è imputabile la spesa.

Art. 8

Quota uniforme per licenza taxi

1. La quota teorica è determinata dividendo euro 2.500.000,00 per il numero delle licenze ammesse e arrotondando il risultato per difetto al centesimo. Il denominatore comprende i titoli per i quali risulti accertata una possibilità di concessione positiva, tenuto conto delle condizioni sul cumulo e sul de minimis.
2. La quota è uniforme e indipendente dai quantitativi di carburante consumati. L'importo individuale è ridotto nella misura necessaria al rispetto dei limiti applicabili agli stessi costi e della capienza de minimis dell'impresa unica, ai sensi degli articoli 9, 10 e 12.
3. In assenza di licenze ammesse, l'intera dotazione concorre alle economie. Gli arrotondamenti e le somme definitivamente liberate dalle riduzioni individuali sono accertati ai sensi dell'articolo 13.

Art. 9

Regime de minimis e registrazione degli aiuti

1. I contributi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 ed espressi in equivalente sovvenzione lordo. Il complesso degli aiuti de minimis concessi dall'Italia a un'impresa unica è verificato alla data della concessione entro il massimale di euro 300.000 in qualsiasi periodo di tre anni, tenuto conto delle regole di cumulo tra regimi de minimis.
2. L'impresa unica è individuata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento. Il richiedente dichiara i rapporti rilevanti e le operazioni societarie che incidono sulla verifica. Rende le dichiarazioni sugli aiuti precedenti nei casi richiesti dalla disciplina applicabile, anche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.
3. Il Dipartimento verifica la capienza attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, di seguito «RNA», e gli ulteriori riscontri prescritti. La misura e gli aiuti individuali sono registrati secondo l'articolo 52 della legge n. 234/2012 e il D.M. n. 115/2017.

Art. 10

Verifica del cumulo

1. Il richiedente dichiara tutte le misure pubbliche richieste, riconosciute o fruite sugli stessi costi, indicando amministrazione, misura, periodo, importi, stato della domanda e perimetro di spesa. Aggiorna le informazioni fino alla concessione e comunica successivamente ogni variazione idonea a incidere sul contributo.
2. Il Dipartimento applica l'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/2831 e le condizioni dell'altra agevolazione, previa verifica dell'effettiva sovrapposizione per periodo, prodotto, veicolo o licenza e documenti pertinenti. Il verbale individua la fonte del riscontro, le basi comuni, gli importi sovrapposti e il limite applicato.
3. Quando un'altra agevolazione è ancora in istruttoria, sono acquisiti gli elementi disponibili ed è richiesto l'aggiornamento. La parte di spesa interessata è concedibile dopo la verifica di compatibilità e dell'importo. Le componenti autonome e verificabili possono essere valutate separatamente. Le somme interessate da verifiche pendenti rimangono indisponibili per la riassegnazione fino alla definizione della posizione.

Art. 11

Istruttoria e partecipazione al procedimento

1. La struttura competente è l'Area 1 del Dipartimento. Il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Antonio Senia. I riferimenti del responsabile e della struttura e i recapiti sono pubblicati nella pagina istituzionale e comunicati agli interessati secondo la legge regionale n. 7/2019.
2. Il procedimento di riparto è avviato d'ufficio alla scadenza del termine di presentazione delle domande e si conclude entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 7/2019, fatti salvi i diversi termini previsti da legge o regolamento e le sospensioni consentite dalla normativa applicabile. L'istruttoria delle istanze può essere avviata durante la finestra di presentazione, con aggiornamento dei riscontri sull'ultima versione trasmessa.
3. Il Dipartimento verifica la ricevibilità, i requisiti, il titolo e l'esercizio del servizio, acquisendo d'ufficio i dati disponibili presso le amministrazioni competenti. I giustificativi di spesa sono richiesti soltanto quando necessari per controlli o verifiche sul cumulo. Per il riparto si applica la quota uniforme di cui all'articolo 8.
4. Possono essere richiesti chiarimenti e regolarizzazioni su elementi riferibili alla domanda tempestiva e a fatti esistenti alla scadenza. La richiesta individua l'oggetto e il termine della risposta. Gli esiti sono motivati sulla base degli elementi disponibili e delle regole del procedimento.
5. Quando trova applicazione l'articolo 13 della legge regionale n. 7/2019, prima del provvedimento negativo sono comunicati i motivi ostativi, con facoltà di presentare osservazioni, corredate da documenti, entro dieci giorni dal ricevimento. L'Amministrazione valuta le osservazioni e ne dà conto nella motivazione finale.

Art. 12

Concorso tra domande della stessa impresa unica

1. In presenza di domande relative a più categorie dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 33/2026, il Dipartimento considera un'unica capienza de minimis residua per tutte le domande riferibili alla stessa impresa unica, aggiornandola prima della concessione. Le linee A, B e C corrispondono, rispettivamente, al noleggio autobus, al noleggio con conducente mediante autovettura e al servizio taxi. Il totale concedibile è contenuto entro tale capienza. Ogni eventuale riduzione è applicata prima della concessione.
2. Per preservare il criterio uniforme della linea C, sono determinate in primo luogo le quote relative alle licenze ammesse, adeguate ai limiti specifici di cumulo. Se il loro totale supera la capienza residua, quest'ultima è ripartita proporzionalmente tra tali quote.
3. La capienza residua dopo l'attribuzione alla linea C è confrontata con la somma dei massimi individuali tecnici delle linee A e B. Se insufficiente, è attribuita in proporzione a tali massimi. Gli importi così determinati costituiscono i massimi concedibili da sottoporre al riparto di ciascuna linea.

4. Ogni variazione della capienza o degli importi verificati prima della concessione comporta l'aggiornamento dei valori e dei riparti interessati. Gli esiti del controllo sull'impresa unica sono documentati nel fascicolo.

Art. 13

Economie e riassegnazione delle risorse

1. All'esito delle istruttorie il Dipartimento accerta, per ciascuna linea, il fabbisogno concedibile, le economie effettive e l'eventuale fabbisogno scoperto. Gli importi relativi a posizioni pendenti sono riservati fino alla definizione delle medesime.
2. Ai sensi dell'articolo 21, comma 8, della legge regionale n. 33/2026, le economie possono essere riassegnate con provvedimento motivato, entro le risorse effettivamente disponibili. Il fabbisogno eccedente misurabile delle linee A e B è costituito dalla differenza positiva tra i massimi concedibili accertati e la dotazione iniziale di ciascuna linea.
3. Le eventuali economie riassegnate sono destinate alle linee A e B con fabbisogno scoperto accertato. Se entrambe presentano uno scoperto, l'assegnazione avviene in proporzione ai rispettivi importi, fino alla loro copertura. Si ricalcolano il coefficiente e gli importi della linea ricevente. Per la linea C il fabbisogno è dato dalle quote uniformi concedibili entro la dotazione iniziale, al netto delle riduzioni applicabili. Per la linea C la quota teorica è determinata sulla dotazione iniziale ai sensi dell'articolo 8, salve le riduzioni individuali.
4. Il provvedimento espone dotazioni iniziali, importi concedibili, somme riservate, economie e loro destinazione. Le economie ulteriori restano contabilizzate secondo la disciplina applicabile. L'importo complessivamente concesso è contenuto entro il limite autorizzato e disponibile.

Art. 14

Concessione e liquidazione

1. Conclusa l'istruttoria, il Dipartimento approva gli esiti e dispone la concessione, con assunzione dei relativi impegni secondo l'effettiva disponibilità e l'esigibilità delle obbligazioni. Il provvedimento individua beneficiari, linea e importo, nonché il criterio di quantificazione. Gli esiti individuali sono comunicati con gli elementi di calcolo o i motivi del diniego.
2. La liquidazione può essere contestuale alla concessione quando ne ricorrono i presupposti. Il contributo è erogato in unica soluzione, fatti salvi i versamenti e le sospensioni di legge, mediante accredito della somma spettante sul conto indicato dal beneficiario e a esso intestato o cointestato.
3. Sono applicate le ritenute fiscali dovute, secondo il regime del beneficiario e la disciplina vigente al pagamento. Si applicano, ove pertinenti, l'articolo 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e, dalla relativa data di applicazione, l'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2025. Le verifiche antimafia sono effettuate nei casi e alle condizioni previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.

Art. 15

DURC e verifica AdER prima del pagamento

1. In sede di liquidazione il Dipartimento verifica d'ufficio, ove prescritto, la regolarità contributiva mediante DURC Online. In caso di esito regolare acquisisce il documento e ne riscontra la validità prima del pagamento, rinnovando la verifica quando necessario. Le situazioni di verifica in corso sono definite secondo il D.M. 30 gennaio 2015 e la disciplina applicabile.
2. In caso di irregolarità contributiva accertata si applica, nei casi e nei limiti prescritti, l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013. Sono individuate le somme da trattenere e versare direttamente agli enti competenti, con separata evidenza dell'eventuale importo residuo spettante al beneficiario.
3. Prima dell'emissione del mandato, nei casi previsti, è effettuata la verifica degli inadempimenti presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, di seguito «AdER», ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, del D.M. n. 40/2008 e, dalla data di applicazione del Testo unico, dell'articolo 144 del decreto legislativo n. 33/2025, secondo la normativa vigente al momento del pagamento.

4. Secondo la soglia ordinaria, la verifica AdER è dovuta per pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00. Rileva la somma effettivamente da corrispondere al singolo beneficiario, al netto delle ritenute di legge e dell'eventuale intervento sostitutivo. È assicurata la corretta individuazione dell'unità di pagamento, con prevenzione dei frazionamenti artificiosi.
5. In caso di inadempienza comunicata dall'AdER il pagamento è sospeso nei limiti di importo e di durata previsti dalla legge, sono eseguiti gli atti dell'Agente della riscossione ed è pagata, quando consentito, la quota libera. Il fascicolo documenta gli esiti, la validità dei riscontri, gli importi trattenuti, sospesi o versati, le ritenute e il netto ordinabile. Le evidenze di dettaglio sono custodite con accesso riservato.

Art. 16

Controlli e recupero delle somme

1. Il Dipartimento svolge controlli documentali e sostanziali, a campione e mirati, anche dopo l'erogazione, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. Il beneficiario conserva i documenti per dieci anni dalla concessione e li rende disponibili su richiesta.
2. Il beneficiario comunica tempestivamente rinunce, variazioni rilevanti e aiuti sopravvenuti. Accertati i presupposti e svolto il contraddittorio ove previsto, il Dipartimento adotta i provvedimenti di rideterminazione, decadenza o revoca, totale o parziale, con recupero delle somme indebitamente percepite e degli interessi dovuti. Si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
3. I provvedimenti individuano motivi, importi, modalità e termine della restituzione e i rimedi esperibili. Sono aggiornate le registrazioni nel RNA e le scritture contabili. Gli effetti delle irregolarità contributive e degli inadempimenti rilevati prima del pagamento sono disciplinati dall'articolo 15.

Art. 17

Comunicazioni e pubblicità

1. Le comunicazioni individuali sono effettuate mediante i canali della piattaforma o il domicilio digitale indicato, secondo la normativa applicabile. Il richiedente assicura l'aggiornamento dei recapiti e la consultazione delle comunicazioni ricevute.
2. Gli eventuali elenchi istruttori pubblicati identificano le istanze mediante il codice della domanda. Per i provvedimenti di concessione sono pubblicati i dati prescritti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 e dalle altre norme applicabili, nel rispetto della protezione dei dati personali.
3. Chiarimenti e istruzioni tecniche sono pubblicati nella pagina istituzionale e nella piattaforma. Le modifiche dei criteri o dei termini richiedono un provvedimento espresso e adeguata pubblicità. Per la tutela avverso i provvedimenti si applicano i rimedi e i termini previsti dalla legge, indicati nelle comunicazioni individuali.

Art. 18

Informazioni sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, il titolare è la Regione Siciliana – Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, rappresentato dall'Assessore pro tempore, con sede in via Leonardo da Vinci 161, 90145 Palermo. Per il procedimento opera il Dipartimento secondo l'organizzazione regionale e le designazioni applicabili.

PEC del Dipartimento dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

2. Sono trattati i dati identificativi, di rappresentanza e contatto, quelli relativi a sede, attività, titoli, veicoli, forniture, aiuti e pagamento, nonché gli elementi necessari ai controlli. I dati sono acquisiti dal richiedente e, secondo competenza, da Comuni, registri di settore, RNA, enti previdenziali e assicurativi, AdER e altre pubbliche amministrazioni. Il trattamento è necessario per obblighi legali e compiti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento, in attuazione della legge regionale n. 33/2026 e delle norme richiamate nell'avviso.

3. Il conferimento dei dati necessari consente l’istruttoria, la concessione, l’erogazione, la pubblicità legale, i controlli e il recupero. L’omissione di dati essenziali può impedire la definizione favorevole del procedimento. Accedono ai dati il personale autorizzato e i soggetti designati per il trattamento, inclusi i gestori dei servizi informatici, nonché gli enti destinatari per gli adempimenti di competenza. La diffusione riguarda i dati la cui pubblicazione è prevista dalla legge. Gli esiti di dettaglio delle verifiche contributive e di riscossione sono conservati nel fascicolo riservato.
4. I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento e agli obblighi di controllo, contabili e sugli aiuti, secondo i termini di legge e il piano di conservazione documentale. I documenti soggetti a conservazione permanente seguono la disciplina degli archivi pubblici. Le informazioni sui responsabili del trattamento, sui trasferimenti internazionali eventualmente pertinenti e sui trattamenti della piattaforma sono rese nella relativa informativa, disponibile prima della trasmissione. Il provvedimento sull’istanza è adottato dal Dipartimento all’esito dell’istruttoria amministrativa.
5. L’interessato può esercitare, nei casi previsti, i diritti degli articoli da 15 a 22 del regolamento, compresi accesso, rettifica, limitazione e opposizione, rivolgendosi ai recapiti del titolare o del RPD. Può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 77 del regolamento. Le informazioni sono rese anche nella piattaforma prima dell’invio.

SALVATORE LIZZIO
19.11.2026
13:44:14
UTC

